

COMUNE DI PREDOSA

- Provincia di Alessandria -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 14 DEL 15.05.2014

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni anno 2014 relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) - componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) collegata alla fruizione dei servizi indivisibili comunali.

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di maggio alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i signori:

- SARDI GIANCARLO
- MARANZANA FRANCO
- VAGHINI VINCENZO
- RIZZO RICCARDO
- GANDINI FABIO
- LAGUZZI ALESSANDRA
- PAMPURO GIORGIO
- CARLEVARO VITTORIO
- SCAGLIOLA MONICA
- LANZAVECCHIA MAURIZIO
- REPETTO VALTER
- MARANZANA DANIELE
- RAPETTI GIANCARLO

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale CACOPARDO Dr. Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SARDI Giancarlo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**TARES**);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti ur-

bani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio, n. 68;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7, nei seguenti casi :

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE : dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 50,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

RITENUTO, in applicazione del comma 681 della Legge 147/2013, di stabilire che l'occupante debba versare la TASI nella misura minima fissata dalla legge, pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo calcolato sulla base delle aliquote approvate per l'anno 2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa che disciplina la specifica materia;

VISTO l'art. 2-bis del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio, n. 68 con cui è stato disposto l'ulteriore differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

CONSIDERATO che, con Decreto del Prefetto di Alessandria del 27.03.2014, sono stati indetti i comizi per le elezioni comunali 2014 che interessano anche questo Comune;

RITENUTA ciononostante legittima l'adozione del presente provvedimento, riscontrando nell'attuale particolare contesto i presupposti di urgenza ed improrogabilità di cui all'art. 38, comma 5 del TUEL D.Lgs. 267/2000, sia per il collegamento esistente tra la proposta di deliberazione in oggetto e la proposta di approvazione del bilancio per l'esercizio 2014 – prevista pure per la seduta odierna con le motivazioni ivi esplicitate – sia per l'esigenza di porre valide premesse a fondamento di un rapporto il più possibile chiaro e lineare con i contribuenti, considerando anche l'imminente scadenza dei termini attualmente fissati per il versamento degli acconti relativi all'obbligazione tributaria per IMU e TASI;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

VISTA l'attestazione della Responsabile del Servizio resa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 8 voti favorevoli legalmente espressi per alzata di mano e n. 3 astenuti (Consiglieri Lanzavecchia Maurizio, Maranzana Daniele e Rapetti Giancarlo)

D E L I B E R A

di approvare la determinazione delle seguenti **aliquote** per l'applicazione del Tributo servizi indivisibili (TASI) anno 2014 :

- ALIQUOTA uno per mille

(abitazioni principali e relative Pertinenze, altri fabbricati, fabbricati rurali, come definiti e dichiarati ai fini IMU)

- ALIQUOTA due per mille

(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della

categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”)

di approvare inoltre l'**azzeramento** dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013, n. 147, **per le aree edificabili**;

di determinare le seguenti **detrazioni** TASI, ai sensi del **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge 27.12.2013, n. 147) e sulla base del **Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI-Art.7:**

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE : dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 50,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Di stabilire, in applicazione del **comma 681** della Legge 147/2013, che l'**occupante** debba versare la TASI nella misura minima fissata dalla legge, pari al **10% dell'ammontare complessivo del tributo calcolato sulla base delle aliquote approvate per l'anno 2014**;

Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte**:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza	€ 15.350,00
- servizi culturali	€ 9.600,00
- servizi di manutenzione stradale,	€ 36.000,00
- servizi socio-assistenziali	€ 70.000,00
- servizio di illuminazione pubblica	€ 60.000,00

- servizi di sgombero neve	€ 35.000,00
- servizi di tutela del territorio e dell'ambiente	€ 18.700,00
	\
	€ 244.650,00

percentuale di copertura dei servizi indivisibili erogato con il gettito TASI 57,22%

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SARDI Giancarlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACOPARDO Dr. Francesco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147- bis del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica del provvedimento in oggetto, con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Predosa li 10.05.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GENZONE Rag. Ivana

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Predosa li 10.05.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GENZONE Rag. Ivana

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica


che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale sul sito web istituzionale www.comune.predosa.al.it dal giorno 17.05.2014 n. Reg. Pubbl. 159/2014 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e s.m.i.;

Predosa li 17.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACOPARDO Dr. Francesco

che la presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Predosa li 17.05.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
CACOPARDO Dr. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Predosa, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
CACOPARDO Dr. Francesco
